

Le Entrate bacchettano la richiesta del contribuente sul momento di acquisto del bene

06901

06901

L'Agenzia non è consulente

L'interpello non serve a pianificare l'investimento

DI FRANCESCO LEONE

L'Agenzia delle Entrate non è il consulente delle imprese. L'interpello non rappresenta lo strumento con il quale il contribuente può chiedere all'Agenzia delle Entrate di fornire una consulenza per accertare il momento di effettuazione dell'investimento ai fini del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi cd. 4.0 (art. 1, commi 1051.1063, l. 178/2000). Questa la presa di posizione assunta dall'Agenzia delle Entrate con il Principio di diritto n. 4/2023 del 17 gennaio 2023.

Preliminarmente, nel citato documento di prassi, l'agenzia ribadisce che il momento di effettuazione dell'investimento (ai fini degli incentivi) va individuato secondo le regole previste dall'art. 109 del TUIR. Pertanto, nel caso dei beni mobili (categoria a cui appartengono i beni agevolabili), l'investimento si considera effettuato alla data di consegna o spedizione del bene, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui, in base alle clausole contrattuali, si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale. Fino a qua, nulla di nuovo, essendo detto principio ormai noto e consolidato, nonché in linea con i precedenti documenti di prassi emessi (circ. 4/2017 e circ. 9/2021).

L'agenzia aggiunge che, qualora le previsioni contrat-

tuali non esplicitino la data di trasferimento della proprietà, il momento di effettuazione dell'investimento (ovverosia il momento di imputazione a periodo secondo le regole di cui all'art. 109 del Tuir) deve essere necessariamente individuato attraverso un'analisi contrattuale affinché, caso per caso, si possa comprendere l'effettiva volontà delle parti.

Ed è questo l'aspetto, per così dire, "nuovo". Ricordando come l'interpello debba essere utilizzato per ottenere chiarimenti interpretativi di carattere generale riferibili alle norme tributarie applicabili al caso di specie, l'agenzia segnala che esso non può trascendere in un accertamento "di fatto" che si sostanzia nell'identificare, tramite l'analisi documentale, quale sia il momento di effettuazione dell'investimento nella fattispecie specifica rappresentata dal contribuente.

L'analisi fiscale (e legale) della documentazione disponibile in sede di acquisizione di beni agevolabili rappresenta un onere del contribuente, il quale deve effettuare, in proprio o con i propri consulenti, la necessaria valutazione secondo le regole di cui al citato art. 109 del TUIR. Per le fattispecie "standard" (acquisto tramite ordinari contratti di compravendita) l'impostazione secondo cui l'agenzia non possa svolgere una attività consulenziale è da condividere, anche in virtù del fatto che l'argomento si innesta sul l'art. 109 cita-

to; norma ormai consolidata (nel tempo e nell'interpretazione), ampiamente nota ai contribuenti in quanto regolarmente utilizzata (prima dell'introduzione del cd. principio di derivazione rafforzata) ai fini della determinazione del reddito di impresa. Tuttavia, non si può sottacere il fatto che mutuando le regole di cui all'art. 109, si sono mutuati anche i tanti dubbi interpretativi emersi (e spesso non risolti) negli ultimi decenni. Con la differenza che oggi tali dubbi assumono una rilevante valenza pratica (ed economica), dato che incidono sull'importo (e non solo) degli incentivi, sui quali - si sa - il livello di cautela interpretativa è amplificata. Come dimostra la prassi della stessa agenzia (interPELLI del 2022 e quelli già diffusi nei primi giorni del 2023), si rilevano comunque un numero significativo di situazioni in cui risulta difficile "calare" nell'operatività il principio teoricamente semplice di cui all'art. 109 citato. Ciò si manifesta nel caso di acquisizione di beni complessi, realizzati per fasi ed accettazioni successive, in tutti quei casi in cui risulti "significativa" la componente dei servizi rispetto al bene, nonché in presenza di contratti "ibridi" ovvero difficilmente qualificabili ovvero, ancora, contratti la cui concreta attuazione si sia discostata dai canoni formalmente concordati tra le parti. In tutti questi casi, l'interpello dovrebbe essere ammesso.

— © Riproduzione riservata — ■

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - L.1721 - T.1615

